



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna

R.G.L. n. 2083/2023

G.I. Dr. Marchesini

Udienza: 18.03.2024

TRIBUNALE DI BOLOGNA

Sezione Lavoro

MEMORIA DIFENSIVA

EX ART. 416 C.P.C.

Per il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e del Merito in persona del Ministro pro tempore e per quanto occorrer possa per i suoi organi periferici (Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Ufficio V Ambito territoriale di Bologna) tutti rappresentato e difeso nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c. come introdotto dall'art. 42 D.Lgs 31 marzo 1998, n. 80 e successive modifiche, dalla Dott.ssa Daniela Bazzoni dipendente del Ministero dell'Istruzione, in servizio presso l' Ufficio V Ambito territoriale di Bologna, legalmente domiciliata presso il proprio Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro di cui all'art. 12 del D.Lvo 30 marzo 2001 n. 165, sito in Bologna, via De' Castagnoli, 1, uspbo.contenzioso@postacert.istruzione.it.

RESISTENTI

CONTRO

Luca Ferrara , nato a Pompei, il 24.10.1974, rappresentato e difeso dall'avv. Guido Marone con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Luca Giordano n. 15.

RICORRENTE

Con ricorso notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione in data 5/12/2023 si chiede a codesto Tribunale di :





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna

ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO del ricorrente al riconoscimento del punteggio integrale (6 pt) del servizio militare, per la provincia di Bologna, per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2021-2023, con riferimento ai profili indicati in domanda dal ricorrente;

B) PER L'EFFETTO, CONDANNARE le Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a riconoscere il punteggio integralmente (6 pt) del servizio militare, per la provincia di Bologna, per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2021-2023, con riferimento ai profili indicati in domanda dal ricorrente;

C) IN OGNI CASO, DICHIARARE LA NULLITÀ E/O L'ANNULLAMENTO O COMUNQUE LA DISAPPLICAZIONE EX ART 63 DEL D.LGS. N. 165/2001 di qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi, con elencazione esemplificativa e non esaustiva: A) D.M. 3 marzo 2021 n. 50, registrato dalla Corte dei Conti in data 11 marzo 2021, pubblicato sul sito istituzionale in data 19 marzo 2021 e comunicato con nota direttoriale della Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 9256 del 18 marzo 2021, con il quale veniva indetta la procedura per l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2021-2023, laddove disciplina i criteri di attribuzione dei punteggi per titoli di servizio e di formazione disponendo che *«Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali»* (Allegato A, Avvertenze, Punto A); B) le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per la provincia di Bologna, per il triennio scolastico 2021-2023, con riferimento ai profili indicati in domanda dal ricorrente, nella parte in cui non viene riconosciuto integralmente al ricorrente il





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna

punteggio (6 pt) del servizio militare; C) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.

Con ogni conseguente statuizione di condanna in ordine alle spese, diritti ed onorari, come per legge.

Con il presente atto, il Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Ministro pro tempore, come sopra rappresentato e difeso si costituisce in giudizio, contestando le domande avversarie e chiedendone il rigetto, per quanto di seguito esposto.

FATTO

1. Il ricorrente in data 17/4/2021 presentava ai sensi del D.M. n. 50 del 3 marzo 2021 domanda di Inserimento/Conferma/Aggiornamento nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto di III Fascia del Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario ai fini della costituzione delle graduatorie per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24 dell'Ambito Territoriale di Bologna -all. 1-, chiedendo l'inclusione nelle stesse graduatorie per i profili di assistente amministrativo e collaboratore scolastico.
2. In base a quanto dichiarato in tale domanda il ricorrente veniva inserito nella terza fascia delle graduatorie di istituto richieste per i profili professionali di assistente amministrativo e collaboratore scolastico con punti 9,20 -all. 2-. Per il servizio militare, veniva attribuito il punteggio previsto dalla tabella di valutazione allegata al D.M. n. 50 del 3 marzo 2021 (punti 0.60) -all. 3- .

DIRITTO

1. Improcedibilità del ricorso.





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna

In via preliminare, si ritiene opportuno evidenziare come la domanda proposta dal ricorrente impinga inevitabilmente sulla posizione giuridica degli attuali iscritti nella III fascia della delle graduatorie di istituto (delle 30 scuole indicate nella domanda di inserimento presentata dal ricorrente alla pag. 5) per i profili di assistente amministrativo, e collaboratore scolastico . Alcuni di essi, infatti, inclusi in graduatoria con un punteggio pari o superiore a quello del ricorrente, nella denegata ipotesi in cui questo Giudice dovesse ritenere accoglibile la domanda proposta, troverebbero una nuova collocazione in graduatoria meno favorevole rispetto all'attuale e dunque subirebbero un significativo pregiudizio nell'ambito delle convocazioni per la stipula di contratti a termine per il citato triennio.

La controversia in esame rappresenta, infatti, un'ipotesi di litisconsorzio necessario. Invero, non vi può essere dubbio al riguardo, in quanto la richiesta del ricorrente di veder accertato e dichiarato il diritto al riconoscimento del punteggio per il periodo di servizio prestato, ma non spettante a parere dell'Amministrazione resistente, finirebbe per collocarlo in una posizione più vantaggiosa rispetto ad altri candidati ad oggi iscritti nelle graduatorie alle quali egli aspira.

Invero, l'art. 102 c.p.c. dispone che "se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbano agire o essere convenute nello stesso processo". Non si può dubitare che nel caso ricorrano i presupposti di cui all'art. 102 c.p.c., come affermato anche dalla giurisprudenza che così ha pronunciato: "L'integrazione necessaria del contraddittorio è imposta allorché la formulazione della domanda attorea coinvolga necessariamente la posizione di coloro che hanno ottenuto il posto o che lo otterrebbero in luogo dei ricorrenti, cosicché all'accoglimento della domanda consegua la sostituzione di un dipendente all'altro (Cass. sez. lav. 24.7.1991 n. 8290, in Giust. Civ. 1992, I, 1320; ed ancora, Cass. n. 3183/90; Cass. n. 6184/90; Cass. n. 466/92; Cass. n. 11943/92; Cass. n. 5315/96; Cass. 12128/98)".





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna

La procedura azionata dalla parte non risulta notificata, sulla scorta della copia esibita per convenire in giudizio questa Amministrazione, ai controinteressati e, dunque, non può determinare un percorso di travolgimento di interessi così importanti, pena la violazione dell'art 102 c.p.c. e dell'art. 24 Cost..

2. Carenza di fondamento del ricorso.

In primo luogo si rappresenta che l'Amministrazione convenuta ha attribuito al ricorrente il punteggio contestato in base a quanto dallo stesso dichiarato nella domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto – all. 1 cit.-, giusto il seguente disposto dell'art. 6, comma 9, del D.M. 50/2021 all. 3 non oggetto di contestazione : *Nella fase di costituzione delle graduatorie si fa esclusivo riferimento ai dati riportati dall'aspirante nel modello di domanda, per verificare l'ammissibilità della stessa, l'inclusione nelle singole graduatorie richieste, il punteggio assegnato in base alla tabella di valutazione dei titoli e la conseguente posizione occupata, l'indicazione dei titoli di accesso ai laboratori per il solo profilo di assistente tecnico, nonché eventuali preferenze. Per la valutazione delle domande, dei titoli e per l'attribuzione del punteggio le istituzioni scolastiche utilizzano l'applicazione telematica resa disponibile dall'Amministrazione.* Ebbene, controparte indicava il servizio in questione come “prestato in altro profilo” presso Amministrazioni statali/Enti locali . Ai sensi del D.M. n. 50/2021, Allegato A “TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T. A.” dispone: “ *AVVERTENZE A. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle*





*Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna*

dependenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva.” Appare dunque evidente che è stato attribuito al ricorrente il punteggio previsto per quanto dallo stesso dichiarato. Sul punto questo Tribunale ha già avuto modo di chiarire “In piena conformità a quanto dichiarato dal ricorrente, la Amministrazione Scolastica gli ha attribuito, per il servizio militare prestato - dichiarato come servizio non proprio dei profili professionali richiesti (altro profilo) e prestato presso Amministrazioni statali/Enti locali e non come servizio specifico di detti profili - 0.60 punti, in base alla tabella di valutazione allegata al D.M. 50/2021. Ne discende che il ricorso è infondato, perché l'attribuzione del punteggio è stata effettuata in conformità di quanto dichiarato e allegato dal ricorrente stesso.” (Tribunale di Bologna sent. n. 105/2023 - all. 4).

In ordine a tale procedura la Suprema Corte ha, di recente, così chiarito:... l'inserimento del personale nelle graduatorie di istituto, per l'automatismo che lo caratterizza (e che comporta l'iscrizione dei candidati nell'ordine progressivo derivante dei punteggi attribuiti alla luce dei titoli dichiarati, quale attività del tutto esente da valutazioni discrezionali di tipo comparativo. Non può rinvenirsi alcun procedimento di natura selettiva, ma esclusivamente la formazione di un elenco attraverso atti non ascrivibili ad altre categorie di attività autoritativa, da cui discende il diritto del docente ad essere collocato nella corretta posizione determinata dalla sommatoria dei punteggi relativi ai titoli dichiarati e posseduti e, in secondo luogo, ad essere preferito nella chiamata per la stipula di contratti a tempo determinato rispetto ai soggetti collocati in posizione successiva nella graduatoria di istituto (idem est per la graduatoria di circolo) Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili - Ordinanza 23/01/2024 n° 2277.

Ad ogni modo, controparte lamenta la presunta illegittimità del D.M. n. 50/2021, nella parte in cui stabilisce che il servizio militare di leva sia valutabile quale servizio parificato a quello prestato sulla specifica mansione soltanto qualora espletato in costanza di rapporto di lavoro, ritenendolo in violazione dell'art. 52 della Costituzione, nonché in





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna

contrasto con normativa di rango primario. Questa difesa osserva come l'art. 52 della costituzione, disponendo che *“La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici”*, sembra in verità avvalorare la tesi ministeriale, secondo la quale il servizio di leva debba essere parificato al servizio prestato nella specifica mansione solo laddove venga esercitato in costanza di rapporto, poiché solo in quel caso non riconoscere una simile parificazione comporterebbe una penalizzazione per la posizione lavorativa del cittadino coscritto. Controparte lamenta inoltre un ipotetico contrasto tra l'ordinanza regolante le graduatorie Ata per il conferimento delle supplenze e l'art. 485, comma 7, del D. Lgs. 297/94, che, con riferimento al Riconoscimento del servizio degli insegnanti agli effetti della carriera, così recita: *“Il periodo di servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti”*. Invero, si contesta fermamente tale assunto, stante l'ovvia eccezione che l'articolo citato attiene alla valutazione del servizio militare agli effetti della carriera del personale docente e presuppone, quindi, la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la conferma in ruolo. Del tutto inconferente e irragionevole appare l'equiparazione del citato disposto ai fini della valutazione del servizio nell'ambito del reclutamento con contratto a tempo determinato in base alle graduatorie di istituto del personale ATA. Tale irrilevanza oltre a desumersi dal tenore letterale delle norma - inserita nella sezione - Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera- , nella quale viene disciplinata la valutazione dei servizi prestati ai fini giuridici ed economici, trova conferma, nel successivo art. 490, ultimo articolo della sezione IV , che al comma 4, così prevede: *I riconoscimenti di servizi previsti dai precedenti articoli sono disposti all'atto della conferma in ruolo. Tale norma esclude, pertanto, inequivocabilmente l'applicabilità dell'art. 485, comma 7, al personale non confermato in ruolo e non docente . In relazione al tema non può, inoltre, prescindersi da quanto disposto in ordine alla valutazione del servizio militare dal D.lgs. 15/3/2010 n. 66, segnatamente dagli artt. 2050 e 2052 così*





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna

intitolati : il primo Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici , il secondo Riconoscimento del servizio militare per l'inquadramento economico e il trattamento previdenziale pubblico . In particolare le due norme così prevedono : 1) art. 2050 : 1. *I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.* 2. *Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.* 2. *Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici.* 2) art. 2052, comma 1: *Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico .* Le norme sopra indicate nel distinguere nettamente gli effetti da attribuirsi al servizio militare ai fini della partecipazione alle procedure di reclutamento e ai fini dell'inquadramento economico e il trattamento previdenziale nel pubblico impiego ne delimitano in modo preciso gli ambiti di operatività escludendo qualsiasi possibilità di commistione. Se così non fosse una delle predette due norme non avrebbe, invero, ragione di esistere. Non è pertanto condivisibile l'esegesi proposta dalla controparte e la giurisprudenza a tal fine dalla stessa richiamata che non considera in alcun modo il disposto dell'art. 2052, che contiene la stessa statuizione del comma 7 dell'art. 485 del D.l.vo 297/94 , e interpreta tale norma in pieno contrasto sia con la collocazione sistematica della stessa norma e la sua rubrica - Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera- , sia con la specifica disciplina legislativa della valenza del servizio militare di cui agli artt. 2050 e 2052 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - Codice





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna

dell'ordinamento militare. In particolare riguardo al comma 7 dell'art. 485 del D.l.vo 297/94 la giurisprudenza ha chiarito che *“L’uso, nella disposizione, del termine “servizio prestato” presso le scuole e in qualità di docente porta a ritenere che la previsione debba riferirsi a periodi in cui il docente era chiamato a rendere la propria prestazione. Il comma 7 deve essere interpretato nel senso che il servizio militare deve essere riconosciuto ai fini giuridici ed economici in maniera integrale e non - come il servizio “non di ruolo” - “per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo” (v. art. 485 comma 1). Dal punto di vista sistematico, la disposizione è inserita nella Parte III Titolo I Capo III Sez. VI del T.U. la quale riguarda il personale della scuola già immesso in ruolo nei confronti del quale si procede alla ricostruzione della “carriera” con la valutazione del periodo precedentemente prestato, essendo invece la disciplina della “graduatorie permanenti” contenuta nel capo II dedicato al “reclutamento” che nulla stabiliscono ai fini della graduatoria in merito alla valutazione del periodo di servizio militare.”* - Tribunale Piacenza - Lavoro – Sentenza 14/09/2018 n° 165 – all. 5- Alle medesime conclusioni si giunge qualora si ritenga che le norme del D.lgs. 15/3/2010 n. 66 non siano applicabili al caso di specie stante la natura privatistica delle graduatorie di istituto, atteso che, comunque, nessuna norma di rango primario prevede la valutabilità del servizio prestato non in costanza di nomina ai fini del reclutamento attraverso le graduatorie di istituto. Né sarebbe comprensibile la ragione per la quale per il personale della scuola non varrebbe la distinzione fra norme che disciplinano la fase del reclutamento da quelle che ne disciplinano la carriera dopo la sua costituzione e conferma, diversamente dal restante personale appartenente all'Amministrazione dello Stato, in carenza per giunta di norme che prevedano tale eccezione. Le disposizioni richiamate, diversamente da quanto affermato dallo stesso ricorrente, non prevedono affatto che il servizio militare sia da valutare come servizio proprio del profilo professionale richiesto nelle graduatorie di istituto, bensì esse hanno rilevanza ai fini della carriera,





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna

dell'inquadramento economico e dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale. Ne consegue che la determinazione assunta dall'Amministrazione convenuta con il D.M. 50/2021 quanto alla valutazione del servizio militare o quello allo stesso assimilato deve ritenersi del tutto legittima. Invero, il servizio militare di leva costituiva esercizio di diritti-doveri connessi alla tutela di interessi pubblici e dagli stessi non possono scaturire situazioni suscettibili di produrre danni agli interessati in ordine al rapporto di lavoro (per questo è riconosciuto il servizio militare di leva in costanza di rapporto di lavoro e la conservazione del posto di lavoro). Per converso, a tali situazioni non può essere riconnessa l'acquisizione di vantaggi di status ingiustificati ove le stesse non abbiano concretamente influito sulla costituzione o sulla prosecuzione del rapporto di lavoro. In ultimo, non pare superfluo rimarcare che il D.M. 50/2021 non relega all'irrelevanza il servizio militare che sia stato svolto non in costanza di rapporto di lavoro, ritenendolo al contrario in ogni caso valutabile e valutato.

Nel caso di specie , inoltre , il servizio militare è stato svolto dal 25/10/1993 al 24/10/1994 prima del conseguimento del titolo di studio che ha dato accesso alle graduatorie, avvenuto il 18 luglio 2005 (cfr. doc. 4 ric.), circostanza che di per se sola priva di fondamento la domanda del ricorrente . La carenza del titolo di studio al tempo dello svolgimento del servizio militare, escludendo la possibilità di inclusione nelle graduatorie e quindi di stipulare contratti con l'Amministrazione nello stesso periodo , preclude qualsiasi possibile assimilazione fra il servizio militare e quello dei profili professionali in questione .

Tenuto conto di quanto sopra, non pare ininfluyente osservare, inoltre, che la legittimità del D.M. 50/2021 nella parte di interesse è stata espressamente dichiarata dal giudice amministrativo con le seguenti argomentazioni: "*L'art. 2050 del D.Lgs. 66/2010 (Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici) ha previsto la valutabilità del periodo trascorso in qualità di militare di leva "in pendenza di rapporto di lavoro". A seguito dell'emanazione del codice militare (D.Lgs. n. 66/2010) si è assistito*





*Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna*

ad un ripensamento da parte della giurisprudenza della valutabilità del servizio militare prestato non in costanza di nomina, in quanto l'art. 2050 sopra citato prevede la valutabilità del periodo trascorso in qualità di militare di leva "in pendenza di rapporto di lavoro. Le disposizioni regolamentari del MIUR disciplinanti le graduatorie, sia ad esaurimento che di istituto, stabiliscono la valutazione del servizio militare e di quelli assimilati solo se prestati in costanza di nomina. Correttamente infatti si deve desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro deve essere valutato nella disciplina delle graduatorie provinciali che sono selezioni latu sensu concorsuali in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro (Cass. Sez. civ. lavoro 2 marzo 2020 n. 5679 in materia di GAE) e pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2010. "Con riguardo al servizio di leva in costanza di nomina (non) può infine fondatamente parlarsi di discriminazione, dovendosi ritenere che colui che è temporaneamente assente dall'attività di docenza per assolvere l'obbligo di leva (con diritto alla conservazione del posto) non debba essere penalizzato rispetto a coloro che tale obbligo non hanno dovuto assolvere; al contrario, una simile considerazione non avrebbe senso nel caso di servizio di leva prestato prima di qualsiasi incarico di docenza, caso in cui il servizio di leva non è differente da altre situazioni, obiettive ed indipendenti dalla volontà del singolo (ad es., la malattia), che potrebbero ritardare l'accesso agli incarichi di insegnamento." Anche il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2743 del 2020 aveva già ritenuto che "2.2- Per quanto la questione giuridica abbia fatto registrare inizialmente alcune oscillazioni, la Sezione condivide l'orientamento giurisprudenziale stabilizzatosi in favore della tesi ministeriale, come da ultimo sintetizzato dal Consiglio di Stato, Sezione Prima, 6 novembre 2019, n. 40 del 2020, di cui vanno sinteticamente riportate le principali statuizioni. 2.3.- In primo luogo, è stata valorizzata la lettura sistematica dell'art. 485, comma 7, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine





*Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna*

e grado), il quale recita: "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti". La disposizione in commento - contenuta in articolo rubricato "Personale docente", collocato nella Parte Terza, "Personale", Titolo I, "Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo", Capo III, "Diritti e doveri", Sezione IV, "Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera" - si trova inserita in un contesto normativo espressamente dedicato ai criteri di valutazione delle attività di insegnamento prestate dai docenti. La norma in commento 31/5/2021 non ha previsto in tutti i casi la valutabilità senza limiti e ad ogni fine dei periodi di servizio, bensì ha stabilito la misura e termini entro cui il servizio prestato può essere riconosciuto valido. Ne consegue che il periodo di servizio militare può essere valutato solo se prestato, al pari degli altri servizi contemplati dalla norma, in costanza di nomina. 2.4.- Tale assunto risulta rafforzato, anche retrospettivamente, dall'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare (d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66), entrato in vigore nel 2010, che, al comma 2, ha ribadito il sopra enunciato principio secondo cui: "Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro". Il successivo comma 3 ha conferito portata generale alla suddetta statuizione: "Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici". 2.5.- Secondo diverse pronunce di questo Consiglio di Stato, il servizio militare di leva e il servizio civile sostitutivo per i periodi prestati precedentemente rispetto alla nomina "non ha nulla a vedere con la valutazione dei titoli nei concorsi e nelle procedure concorsuali per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni", sul presupposto che "sarebbe ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice d'idoneità





*Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna*

all'insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all'attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza" (Cons. Stato, Sez. II, 22 novembre 2011, n. 4259; 17 giugno 2015, n. 2314, da ultimo 13 dicembre 2017, n. 2612). 2.6. In definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla "posizione di lavoro" (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione." 3. Per le ragioni anzidette, non può dirsi illegittima la denunciata diversità di valutazione ai fini del punteggio, nei provvedimenti impugnati, del servizio militare (ovvero sostitutivo) prestato in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini dell'immissione nelle graduatorie A.T.A." -T.A.R. Lazio sez. III - Roma, 09/07/2021, n. 8188 - all. 6-

Anche il Giudice Ordinario ha così affermato:

"Sul punto, dev'essere richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte, che ha ritenuto l'illegittimità del D.M. n. 44 del 2001, disposizione che escludeva la valutazione del servizio militare prestato non in costanza di rapporto. Nella pronuncia n. 5679/2020 si legge: "non è in proposito decisiva l'affermazione dalla Corte territoriale secondo cui l'art. 2050, riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie ad esaurimento; è infatti chiaro che anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono, come





*Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna*

sostanzialmente propugna anche il Pubblico Ministero, ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge;

piuttosto, deve ritenersi, in una lettura integrata dell'art. 2050, commi 1 e 2, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;

una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;

e' dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit., in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.);(...).

Alla luce del surrichiamato orientamento giurisprudenziale, deve escludersi qualsiasi contrasto tra il D.Lgs. n. 66 del 2000, art. 2050, e il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, come erroneamente prospettato da parte ricorrente.(...)





*Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna*

Il servizio militare di leva prestato in costanza di impiego e quello militare (di leva o volontario) prestato non in costanza di impiego costituiscono, infatti, due situazioni non comparabili tra di loro.

Per la prima vi e', infatti, la necessità di non pregiudicare (e non discriminare) un soggetto che, ottenuto un impiego presso l'Amministrazione scolastica sia, poi, costretto a sospenderlo per adempiere al dovere di cui all'art. 52 Cost., comma 2. E in parallelo, allorché al servizio militare di leva erano tenuti i soli cittadini maschi, di non dar luogo a una discriminazione di genere, con riguardo alle cittadine di sesso femminile, che a tale servizio non erano tenute.

Per la seconda, la valutabilità del servizio militare è volta a evitare la discriminazione tra un cittadino impegnato nel servizio militare e un altro che, ottenuto un impiego presso una pubblica amministrazione, potrebbe godere dei benefici, in termini di graduatorie, da tale impiego.

Per tale ragione, non può trovare accoglimento la pretesa del ricorrente di vedersi riconoscere il servizio militare, prestato prima di aspirare all'impiego presso il Ministero convenuto, negli stessi termini in cui sarebbe stato valutato nel diverso caso in cui, ottenuto l'impiego, avesse dovuto sospenderlo a causa della chiamata alle armi.

Al contrario, appare del tutto legittima la determinazione ministeriale di parificare il punteggio riconosciuto agli aspiranti che hanno prestato servizio militare al di fuori del rapporto di impiego con quello assegnato agli aspiranti che hanno prestato servizio presso le amministrazioni dello Stato". Tribunale sez. lav. - Novara, 06/07/2021, n. 167 – all. 7-.

"...appare del tutto legittima la determinazione ministeriale di parificare il punteggio riconosciuto agli aspiranti che hanno prestato servizio militare al di fuori del rapporto di impiego con quello assegnato agli aspiranti che hanno prestato servizio presso le amministrazioni dello Stato." Nello stesso senso la pronuncia della Corte di Appello





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna

di Firenze n. 638/2017, ove dispone che il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 569, comma 3, (identico all'art. 485 cit.) "si trova inserita in una disposizione interamente dedicata ai criteri di valutazione di servizi prestati dai lavoratori docenti. Ciò sta a significare, cioè, che, il servizio militare reso nell'ambito di un incarico scolastico impone di considerare quel periodo (di sospensione del rapporto di servizio con l'amministrazione scolastica) quale servizio effettivamente reso, e questo "a tutti gli effetti", cioè per intero (cioè senza tenere conto delle differenti misure di cui al comma 1) sia ai fini giuridici che economici (id est della maturazione delle progressioni economiche per anzianità), così la disposizione intendendo escludere pregiudizi economici e/o di carriera per i lavoratori pubblici in dipendenza del compimento di quello che, all'epoca di entrata in vigore della legge, era un dovere del (solo) cittadino maschio. (...) Non è dato ravvisare nell'ordinamento altra norma di legge o avente valore di legge che prevede la valutabilità del periodo di servizio militare prestato non in costanza di rapporto di lavoro" (analogamente Trib. Firenze, Sent. n. 31/2021, Corte di Appello di Bari n. 778/2019). In conclusione deve considerarsi corretta la determinazione ministeriale che valuta il servizio di leva svolto non in costanza di nomina nella stessa misura prevista per quello reso alle dipendenze delle amministrazioni statali". -Tribunale sez. lav. - Modena, 09/11/2021, n. 425- all. 8-

Infine, si evidenzia che la giurisprudenza richiamata dal ricorrente a sostegno delle proprie argomentazioni non sembra considerare che il D.M. 50/2021 prevede comunque la valutabilità del servizio militare alla stregua del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, ed anche per tale ragione non può essere condivisa.





*Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna*

Anche codesto Tribunale ha di recente così affermato “ ...l'art. 2050 del Dlgs N°66/2010, prevede espressamente che il periodo di servizio di leva obbligatorio svolto in pendenza del rapporto di lavoro con l'Amministrazione, sia valutato alla stregua del servizio svolto negli impieghi civili presso enti pubblici, ed il D.M. N°50/2021 ha dato applicazione alla suddetta norma primaria, con conseguente legittimità del punteggio di 0,60 punti attribuito al ricorrente, per il servizio di leva obbligatorio svolto non in costanza di rapporto” (Tribunale Bologna - sez.Lavoro-sent. n. 282 del 8/8/2022, sent. n. 471/2022; sent. n. 89/2023; sent. n. 105/2023; sent. 512/2023). all. 9- 10-11-12.

Tale orientamento è stato di recente confermato dalla locale Corte d'Appello con sentenza 11/7/2023 n. 392 -all. 13-.

Oltre ad essere infondata nell'*an* per le argomentazioni che precedono la pretesa di controparte è errata anche nel *quantum*, posto che rivendica l'attribuzione di 6 punti non tenendo conto del punteggio già attribuito (0,60) per lo stesso servizio .

Alla luce delle considerazioni e dei motivi sopra illustrati, voglia l'Ill.mo Sig. Giudice, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- a) dichiarare il ricorso improcedibile,
- b) rigettare tutte le domande del ricorrente perché infondate in fatto e in diritto;

con vittoria di spese che si reclamano ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna

Si producono i seguenti atti:

1. Domanda del ricorrente in data 25/5/2022;
2. Punteggi attribuiti al ricorrente;
3. D.M. n. 50 del 3 marzo 2021;
4. Tribunale di Bologna sent. n. 105/2023
5. Tribunale Piacenza - Lavoro – Sentenza 14/09/2018 n° 165;
6. T.A.R. Lazio sez. III - Roma, 09/07/2021, n. 8188;
7. Tribunale Novara- Lavoro – Sentenza 06/07/2021, n. 167;
8. Tribunale Modena- Lavoro – Sentenza 09/11/2021, n. 425;
9. Tribunale Bologna - sez.Lavoro- sent. n. 282 del 8/8/2022
10. Tribunale Bologna - sez.Lavoro- sent. n. 471/2022;
11. Tribunale Bologna - sez.Lavoro- sent. n. 89/2023;
12. Tribunale Bologna - sez.Lavoro- sent. n. 512/2023;
13. Corte d'Appello di Bologna- sez.Lavoro- sent. 11/7/2023 n. 392.

Bologna, 6 marzo 2024.

Il Funzionario
Dott. Daniela Bazzoni

